

ASSOCIAZIONE CULTURALE S. NILO

STATUTO

Art. 1 - Definizione

1. L'"Associazione Culturale S. Nilo" di Grottaferrata è un ente autonomo, apartitico, asindacale, senza fini di lucro ed è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale.

Art. 2 - Scopi

1. L'"Associazione Culturale S. Nilo" (ovvero brevemente "l'Associazione") si propone di:
 - a. promuovere e diffondere la conoscenza della storia, dell'arte e della spiritualità dell'Abbazia e del monastero di S. Maria di Grottaferrata, noti come "Abbazia di S. Nilo", in armonia con le tradizioni della comunità monastica e con i valori del dialogo e dell'incontro che le sono propri;
 - b. collaborare con l'Abbazia ed il monastero di S. Maria di Grottaferrata, con Enti e Istituzioni pubbliche e private, per la progettazione e la realizzazione di progetti, programmi e attività coerenti con gli scopi di cui al precedente comma a;
 - c. favorire, promuovere e realizzare progetti che contribuiscano alla valorizzazione dell'immagine di Grottaferrata e del territorio dei Castelli Romani, dei suoi valori culturali, artistici, ambientali e sociali.
 - d. curare l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, indagini conoscitive, pubblicazioni, mostre, rassegne, concerti, spettacoli ed iniziative varie di interesse culturale e sociale;

Art. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede a Grottaferrata. Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di stabilire l'esatta ubicazione della sede ed eventuali successive variazioni di essa senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - Soci

1. L'Associazione è aperta a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e intendono cooperare per realizzarne le finalità.
2. I soci si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
3. L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri.
5. Tutti i soci, purchè maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione dei deliberati assembleari, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualifica di socio viene meno per:
 - a. comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;
 - b. mancato versamento della quota sociale;
 - c. recesso

Art. 7 - Finanziamento

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno preferibilmente entro il mese di dicembre e non oltre il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.
4. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
5. E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Comitato Scientifico
 - e. il Collegio dei Probiviri
 - f. il Revisore dei Conti
2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti vengono eletti dall'Assemblea e nel caso che due o più soci ottengano lo stesso numero di voti si intende eletto quello con maggiore anzianità di età.
2. Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
3. In caso di rinuncia da parte di uno degli eletti alle cariche sociali subentra il primo dei non eletti e in assenza di questi si procede alla surroga mediante elezioni da parte dell'Assemblea.
4. Le cariche sociali non sono retribuite. Sono ammessi rimborsi di eventuali spese secondo le modalità di cui al successivo art.15 comma h.

Art. 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo.
3. I soci possono conferire delega, per iscritto, ad un altro socio. Ciascun intervenuto non può rappresentare più di due soci oltre se stesso.
4. L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

Art.10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata per
 - a. approvare il programma di massima e il bilancio preventivo entro il termine di cui all'art. 7 c. 2;
 - b. approvare entro il termine di cui all'art. 7 c. 2 il resoconto delle attività e il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente dal quale debbono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti;
 - c. procedere ogni tre anni alla elezione del Presidente;
 - d. procedere ogni tre anni alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti, contestualmente alla elezione del Presidente;

- e. procedere alle elezioni per la surroga delle cariche sociali secondo quanto prescritto dal precedente art. 8, c. 3 e dalla lettera f del presente comma;
 - f. deliberare la decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, dopo approvazione di motivata mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei soci, nonché previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri e con voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - g. deliberare la quota associativa annuale ed altre eventuali contribuzioni dei soci;
 - h. approvare i regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo sull'attuazione dello Statuto e su questioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione;
 - l. deliberare l'esclusione di un socio in ottemperanza a quanto disposto nel precedente art. 6;
 - m. deliberare su altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per discutere e deliberare su:
- a. modificazioni dello Statuto;
 - b. scioglimento dell'Associazione;
 - c. qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. L'avviso di convocazione delle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, sarà inviato ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, per via postale, telefonica o telematica.
4. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in caso di assoluta urgenza ad insindacabile giudizio del Presidente, può essere convocata anche per le vie brevi con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Art. 12 - Lavori dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci o loro delegati, e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
2. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti validi e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. o loro delegati.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che, da un terzo dei Soci presenti, non venga richiesta la votazione a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni relative alle cariche sociali e quando i provvedimenti da adottare riguardino singole persone; anche per lo scioglimento dell'Associazione si procederà con votazione a scrutinio segreto.
5. I lavori dell'assemblea in seduta ordinaria debbono essere verbalizzati dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un incaricato del Presidente. La verbalizzazione dell'assemblea in seduta Sstraordinaria deve essere effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. L'approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria deve avvenire entro e non oltre l'inizio della seduta successiva, di cui deve costituire il primo punto all'ordine del giorno. L'approvazione del verbale dell'assemblea straordinaria deve avvenire seduta stante.
7. Le modalità relative ai lavori assembleari per le elezioni degli organi dell'Associazione sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 13 - Il Presidente Onorario

1. L'assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, il conferimento della Presidenza Onoraria ad una personalità che si sia particolarmente distinta per il suo impegno a favore della Associazione e per i meriti acquisiti nei campi di interesse propri di essa.
2. Il Presidente Onorario è socio a tutti gli effetti, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è membro effettivo del Comitato Scientifico di cui all'art. 17

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, formulandone l'o.d.g. relativo;
 - b. convoca e presiede l'assemblea dei Soci, formulandone l'o.d.g. relativo;
 - c. provvede, direttamente o delegando il Tesoriere, alla riscossione degli eventuali contributi concessi da enti pubblici o privati;
 - d. garantisce l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, presiede i lavori del Consiglio Direttivo e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - e. distribuisce fra i componenti del Consiglio Direttivo quegli incarichi utili all'attuazione del programma e al buon andamento del Consiglio Direttivo che non siano espressamente specificati nei successivi art. 16, 17, 18 e 19;
 - f. può avvalersi della collaborazione di soci per incarichi specifici;
 - g. in caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, convocandolo però entro 5 giorni;
 - h. autorizza il rimborso di spese documentate eventualmente sostenute sia dai componenti del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro funzioni sia da coloro che per esplicito mandato del Presidente sostengano delle spese per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di seguito indicato con C.D. è composto da un minimo da 3 membri, tra i quali
 - a. Presidente
 - b. Vice Presidente-segretario
 - c. Tesoriere
2. Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due componenti di esso.
3. La convocazione del C.D. avviene per le vie di cui al precedente art. 11 comma 3 almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo il caso d'urgenza in cui può essere convocato entro 24 ore.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il C.D. assolve le seguenti funzioni:
 - a. organizza, amministra, pubblicizza le attività dell'Associazione deliberate dall'assemblea;
 - b. elabora il programma di massima per l'anno in corso e il resoconto delle attività dell'anno precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea;
 - c. approva, per poi presentarlo all'approvazione dell'assemblea nei tempi utili in ordine a quanto prescritto all'art. 10, commi a, b, il bilancio preventivo, il resoconto delle attività e il rendiconto economico e finanziario;
 - d. su proposta del Presidente il C.D. elegge nel suo seno il Vice Presidente-Segretario e il Tesoriere;
 - e. delibera, in caso di dimissioni o di dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la surroga dei medesimi sulla base delle risultanze delle ultime elezioni, e in caso non vi fossero candidati non eletti provvede alla surroga mediante nuove elezioni relative alle cariche vacanti;
 - f. delibera sull'ammissione di nuovi soci e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 c. 4.
 - g. su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo l'assemblea dei soci può deliberare l'attivazione e la relativa disattivazione di sezioni distaccate dell'Associazione in territori di interesse promozionale e culturale legati agli scopi di cui all'articolo 1; le sezioni possono essere attivate in presenza, nel territorio interessato, di almeno tre soci, che esprimono un coordinatore a cui è affidato il compito di curare i rapporti con il territorio, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama, esperti nelle materie di interesse dell'Associazione, chiamati a fornire, in maniera permanente e continuativa, il loro contributo scientifico alla definizione e alla realizzazione dei programmi e delle iniziative dell'Associazione stessa.
2. Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti un Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni e ne organizza l'attività, d'intesa con il Presidente dell'Associazione.
3. Le personalità chiamate a far parte del Comitato Scientifico sono insediate dal Presidente dell'Associazione, d'intesa con il Presidente del Comitato Scientifico.
4. Il Presidente Onorario e il Presidente dell'Associazione partecipano di diritto ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 18 - Il Vice Presidente-Segretario

1. Coadiuvando il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza in tutte le sue funzioni.
2. Assolve inoltre ai seguenti compiti
 - a. raccoglie e conserva in appositi libri i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. cura l'archivio dell'Associazione;
 - c. sovrintende all'uso e alla manutenzione della sede sociale.

Art. 19 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:
 - a. cura l'attività amministrativa e contabile dell'Associazione nonché gli adempimenti fiscali e assicurativi;
 - b. provvede alla riscossione delle quote associative;
 - c. tiene i rapporti con gli Istituti di Credito. L'operatività con i medesimi è demandata a lui ed al Presidente con firma disgiunta;
 - d. compila il rendiconto economico e finanziario annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti;
 - e. custodisce ed archivia la documentazione fiscale e civilistica per il tempo previsto dalle norme vigenti;
 - f. tiene a disposizione del Consiglio Direttivo e dei Soci i documenti giustificativi di rendiconto consuntivo nella settimana anteriore all'approvazione di esso da parte del Consiglio Direttivo e da parte dell'assemblea;
 - g. comunica al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze da parte di terzi.

Art. 20 - Il Collegio dei Proviviri

1. Si compone di tre membri scelti dall'Assemblea contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali tra i Soci o anche tra non Soci.
2. I componenti del Collegio dei Proviviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
4. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che convoca le riunioni necessarie a raggiungere in tempi ragionevolmente brevi e senza formalità di procedura una decisione da presentare all'assemblea con carattere non vincolante.
5. Il Collegio dei Proviviri su richiesta dell'assemblea e/o del C.D. svolge le seguenti funzioni:
 - a. ricerca un bonario componimento ai contrasti sorti tra i soci o tra questi e il C.D., riferendo quindi all'assemblea o al C.D. con parere di carattere non vincolante;
 - b. esprime parere obbligatorio sull'esclusione di un socio;
6. Il Collegio dei Proviviri, nelle questioni di sua competenza, delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'assemblea anche tra i non Soci, dura in carica tre anni ed è scelto in base alle competenze in campo contabile e fiscale.
2. Il Revisore ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili, facendo riferimento a criteri di inerenza ed effettività. Qualora ravvisi delle irregolarità ha il potere di richiamare il C.D. in sede di assemblea ai suoi doveri.

Art. 22 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili o valori che a qualsiasi titolo vengano in suo legittimo possesso;
 - b. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo sino a che non siano erogate;
 - c. eccedenze attive di gestioni annuali.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea Straordinaria dei soci e la deliberazione concernente lo scioglimento fissa le modalità per la devoluzione dei fondi dell'Associazione provvedendo a liquidare il residuo patrimonio sociale, sentito l'organo di controllo con un intervento di beneficenza o donazione a favore di Enti o Istituzioni che perseguano finalità simili a quelle dell'Associazione che abbiano fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma possono essere nominati uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 24 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di Associazioni senza fini di lucro né scopi commerciali.

Art. 25 - Norma transitoria

1. Le norme del presente Statuto concernenti la validità degli Organi dell'Associazione saranno efficaci per la prima volta in occasione delle elezioni immediatamente successive all'approvazione dello Statuto stesso, che deve essere verbalizzata ed autenticata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.